

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.
ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
*“Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”***

Definizioni

Lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito sono equiparati (...) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Definizioni

Datore di lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Campo di applicazione

Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Campo di applicazione

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi (art. 21).

Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della suddetta tutela.

Articolo 21

I lavoratori autonomi devono:

- **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;**
- **munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;**

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di:

- **beneficiare della sorveglianza sanitaria;**
- **partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.**

Campo di applicazione

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione

Computo dei lavoratori

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo 81/2008 fa discendere particolari obblighi non sono computati:

(.....) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria é effettuata:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente:

medico in possesso di determinati titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti indicati dal decreto legislativo 81/2008

Il medico competente

Titoli e requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro (.....);
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente é altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il medico competente

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;**
- libero professionista;**
- dipendente del datore di lavoro.**

Il medico competente

Il medico competente:

- **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,**
- **collabora all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,**
- **collabora alla organizzazione del servizio di primo soccorso.**

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

La sorveglianza sanitaria

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

La sorveglianza sanitaria



- Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;**
- Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e , a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**
- Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;**

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- 
- 
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;**
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.**
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva**
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;**
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;**
- c) inidoneità temporanea;**
- d) inidoneità permanente.**

Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

GIUNTA REGIONALE TOSCANA
Delibera n. 282 del 14-04-2009

**INDICAZIONI PER L'EFFETTUAZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
FINALIZZATI AL RILASCIO DEL GIUDIZIO
DI IDONEITA' AGLI OPERATORI
VOLONTARI IMPIEGATI NELL'ATTIVITA'
DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI
BOSCHIVI.**



Il giudizio di idoneità deve essere rilasciato da un medico competente.

Le Associazioni potranno individuarlo sia presso le Aziende Sanitarie Locali sia presso altre competenti strutture sanitarie private.

Il medico competente deve sottoporre i volontari delle Associazioni ai seguenti accertamenti:

- **visita medica generale con raccolta anamnestica dei sintomi**
- **ECG di base**
- **Prove di funzionalità respiratoria**

Il medico deve inoltre verificare la validità della copertura vaccinale dei confronti del tetano; in caso di non copertura vaccinale deve essere effettuata la prima vaccinazione o il richiamo (direttamente o inviando il volontario alle strutture pubbliche competenti).

Conclusi gli accertamenti sanitari il medico deve rilasciare ad ogni volontario lo specifico certificato, con uno dei seguenti giudizi:

- ***IDONEO/A***
- ***INIDONEA/O***

a svolgere attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, salvo variazioni sullo stato di salute che devono essere comunicate prontamente a cura dell'interessato.

Le visite mediche sono di norma biennali, salvo diversa valutazione da parte del medico che può disporre una periodicità più breve.